



COMUNE di ROCCA SAN GIOVANNI
Provincia di CHIETI

Regolamento per la disciplina dei sistemi di videosorveglianza comunale

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data *28-10-25* n. *20*

Sommario

TITOLO I – Disposizioni Generali.....	3
Art. 1 - Oggetto e normativa di riferimento.....	3
Art. 2 - Principi generali	4
Art. 3 – Soggetti e definizioni.....	5
Art. 4 - Valutazione di impatto sulla protezione dei dati	7
Art. 5 - Informativa.....	8
Art. 6 - Finalità del trattamento mediante sistemi di videosorveglianza	8
TITOLO II - Sistemi di videosorveglianza	9
Art. 7 - Architettura dei sistemi di videosorveglianza	9
Art. 8 - Specificità per body cam, dash cam, fototrappole e telecamere su droni	10
Art. 9 - Modalità di raccolta dei dati.....	11
Art. 10 - Trattamento e conservazione dei dati.....	11
Art. 11 - Sicurezza dei dati	11
Art. 12 - Cessazione del trattamento dei dati	12
TITOLO III - Esercizio dei diritti degli interessati e accesso alle registrazioni	12
Art. 13 - Diritti dell'interessato	12
Art. 14 - Accesso alle registrazioni.....	13
TITOLO IV - Disposizioni finali.....	14
Art. 15 - Tutela amministrativa e giurisdizionale	14
Art. 16 - Disciplinari operativi.....	14
Art. 17 - Disposizioni finali e transitorie	14

TITOLO I – Disposizioni Generali

Art. 1 - Oggetto e normativa di riferimento

1. Il Regolamento per la disciplina dei sistemi di videosorveglianza comunale (da ora anche solo “regolamento”) regola le modalità di trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza e relativi strumenti e applicativi di gestione nell’ambito del territorio di competenza del Comune di Rocca San Giovanni (da ora anche solo “Comune”), stabilendo altresì norme tecniche e organizzative di dettaglio;
2. Il regolamento concorre a definire la base giuridica, le finalità e le modalità del trattamento, anche ai sensi della Legge 3 Dicembre 2021, N. 205;
3. Il sistema di videosorveglianza destinato alla sicurezza pubblica è costituito da un insieme di apparecchiature, strumenti, software, dispositivi e ogni altra tecnologia collegata o connessa a un centro di controllo, progettati per la vigilanza remota tramite riprese video. Questo sistema può essere arricchito, anche senza essere necessariamente interconnesso, grazie all'utilizzo di bodycam, dashcam, telecamere mobili (comprese quelle tipo “fototrappola”) e Unmanned Aircraft System (UAS), ovvero droni, oltre ad altri dispositivi come tablet o smartphone di proprietà dell’ente. Sono inclusi anche strumenti per la rilevazione e il riconoscimento delle targhe dei veicoli in transito, sia mobili sia posizionati lungo i varchi di accesso al perimetro della rete viaria cittadina, con l'obiettivo di garantire la sicurezza urbana. Questi sistemi permettono la registrazione delle immagini e dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe dei veicoli;
4. Le riprese e i fotogrammi, qualora rendano le persone identificate o identificabili, costituiscono dati personali. In tali casi la videosorveglianza rileva sul diritto e le libertà delle persone, in ordine alla propria riservatezza.
5. Con il regolamento si garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’impiego di sistemi di videosorveglianza come sopra definito, gestiti dal Comune nell’ambito della propria attività istituzionale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza personale. Sono altresì garantiti i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento, avuto riguardo anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
6. Il regolamento per la disciplina dei sistemi di videosorveglianza è adottato nel rispetto dei principi e con riferimento ai seguenti provvedimenti normativi:
 - a) Regolamento UE 2016/679, del 27 Aprile 2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
 - b) Decreto legislativo 30 Giugno 2003, N. 196 e s.m.i., recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
 - c) Decreto legislativo 10 Agosto 2018, N. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
 - d) Direttiva UE 2016/680, del 27 Aprile 2016, “relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità

- competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;
- e) Decreto legislativo 18 Maggio 2018, N. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;
 - f) Legge 3 Dicembre 2021, N. 205, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali”;
 - g) Linee guida n.3/2019 del 29 gennaio 2020 emesse dal Comitato europeo per la protezione dei dati;
7. Il regolamento, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento UE 2016/679 e dell'articolo 3 della Direttiva UE 2016/680, definisce le disposizioni specifiche per l'attuazione dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione, relativamente al trattamento dei dati personali tramite sistemi di videosorveglianza;
8. Possono essere sottoscritti protocolli d'intesa, patti per la sicurezza e patti per l'attuazione, convenzioni o accordi, comunque denominati, con soggetti pubblici e soggetti privati, al fine di implementare e condividere sistemi di videosorveglianza per la tutela della sicurezza urbana di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

Art. 2 - Principi generali

1. Il trattamento dei dati personali attraverso il sistema di videosorveglianza avviene secondo i principi generali di:
- a) responsabilizzazione (accountability)
 - nel fornire una garanzia di completa accessibilità alle informazioni che riguardano i cittadini in quanto utenti del servizio (principio di trasparenza);
 - nella capacità effettiva di rendere conto delle scelte fatte, dei comportamenti, delle azioni attuate e di rispondere alle questioni poste dai portatori di interessi generali (principio della responsabilità);
 - nella capacità effettiva di fare rispettare le norme sia nel senso di finalizzare l'azione pubblica all'obiettivo stabilito nelle leggi, che nel senso di fare osservare le regole di comportamento degli operatori (principio della conformità);
 - b) protezione dei dati fin dalla progettazione (privacy by design) ovvero la necessità di tutelare i dati personali sin dalla fase di sviluppo, progettazione, selezione di un progetto che comporti l'utilizzo di applicazioni, servizi e prodotti per il trattamento di dati personali, creando sistemi che sin dall'inizio dell'attività limitino possibili violazioni dei dati raccolti (articolo 25 comma 1 del GDPR);
 - c) protezione dei dati per impostazione predefinita (privacy by default) ovvero la necessità di implementare misure giuridiche, tecniche e organizzative efficaci e adeguate a garantire che siano trattati solo i dati personali necessari per ciascuna

finalità specifica del trattamento, con l'impostazione a priori della massima protezione dei dati attraverso il loro minimo trattamento sia in fase di raccolta sia in fase di trattamento successivo all'acquisizione, secondo i principi di necessità e pertinenza (articolo 25 comma 2 del GDPR).

2. La videosorveglianza è principalmente finalizzata alla tutela della Sicurezza Urbana, come da ultimo formulata dal Decreto legge 20 Febbraio 2017, N. 14, convertito con Legge 18 Aprile 2017, N. 48 come il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio.
3. Si riassumono di seguito i principi per il trattamento dei dati che saranno garantiti nella gestione di sistemi di videosorveglianza comunale:
 - a) Principio di liceità: il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Esso, infatti, è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui i comuni e il Servizio di Polizia Locale sono investiti.
 - b) Principio di necessità: i sistemi di videosorveglianza sono configurati per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
 - c) Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti.
 - d) Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. È consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a tutelare la sicurezza urbana anche nell'ambito di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o comunque con lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.
4. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi, non necessita del consenso degli interessati, in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
5. L'angolo di visuale delle riprese su proprietà private e abitazioni è limitato per quanto tecnicamente possibile e potranno essere oscurate all'occorrenza o su richiesta degli interessati.

Art. 3 – Soggetti e definizioni

1. **Dato personale** è qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"). Si considera identificabile la persona fisica che può

essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento ad un identificativo come il nome, un numero di identificazione, i dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

2. **L'interessato** è la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali.
3. **Trattamento** è qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
4. **Titolare per il trattamento dei dati** è il Comune di Rocca San Giovanni nella persona del Sindaco pro-tempore a cui competono le decisioni in ordine alle finalità e ai mezzi del trattamento dei dati personali.
5. **Designati al trattamento** sono le persone fisiche che hanno un rapporto di servizio con il Titolare, preposte dal medesimo al trattamento dei dati personali al quale il Titolare stesso demanda alcune responsabilità previste nel presente Regolamento. Possono essere designati al trattamento dei dati rilevati con apparecchi di videosorveglianza i soggetti che, per esperienza, competenza e affidabilità, offrono le garanzie richieste dalle norme citate all'articolo di riferimento. Salvo diverse indicazioni, il soggetto designato al trattamento dei dati rilevati tramite apparecchi di videosorveglianza è: il Comandante della Polizia Locale, relativamente alle telecamere collegate o comunque connesse alla centrale operativa, nonché le bodycam, dashcam, telecamere mobili o ricollocabili (comprese le "fototrappole"), UAS (droni), altri dispositivi (come smartphone e tablet) e strumenti per la rilevazione e riconoscimento delle targhe dei veicoli in transito, sia mobili che collocati lungo i varchi di accesso perimetrali alla rete viaria cittadina, ai fini della sicurezza urbana, che permettono di acquisire immagini e registrare i dati alfanumerici presenti sulle targhe dei veicoli.
6. Tali designati vengono puntualmente individuati con atto del Comune, che impartisce direttive e fornisce istruzioni per la gestione ottimale del trattamento di dati mediante videosorveglianza.
7. I designati individuano, nominano e delegano eventualmente, con proprio provvedimento, gli autorizzati alla gestione dell'impianto e al trattamento dei dati nel numero ritenuto sufficiente a garantire il corretto funzionamento del servizio e secondo le effettive esigenze operative, determinando profili specifici di autorizzazione al trattamento.
8. **Gli autorizzati al trattamento** dei dati e alla gestione degli impianti sono le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dai designati al trattamento.
9. **L'amministratore o gli amministratori dei sistemi** sono figure professionali finalizzate alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti e alle quali è conferito il compito di sovrintendere alle risorse del sistema operativo di un elaboratore o di un sistema di banca dati e di consentirne l'utilizzazione. L'amministratore o gli amministratori dei sistemi sono designati dal titolare del trattamento. In particolare per le telecamere collegate o comunque connesse alla Centrale Operativa, nonché le bodycam, dashcam, le telecamere ricollocabili (anche tipo "fototrappola"), gli UAS, smartphone, tablet e

apparecchiature di rilevazione e riconoscimento delle targhe dei veicoli in transito, mobili o apposte lungo i varchi di accesso perimetrali alla rete viaria cittadina, ai fini della sicurezza urbana, che consentono la ripresa delle immagini e la registrazione dei dati alfanumerici contenute nelle targhe veicolari, sono designati quali amministratori di sistema gli operatori di Polizia locale.

10. Con l'atto di nomina ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali istruzioni e prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi di Videosorveglianza.
11. **Il Responsabile del trattamento** (la cui individuazione, nomina e disciplina è contenuta all'articolo 28 del Regolamento europeo 2016/679 e, laddove applicabile, nell'articolo 18 del Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51), è la persona fisica e giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento. Qualora, per esigenze connesse alle operazioni di gestione dei dati, o qualsiasi altra attività che comporti l'accesso ai dati per l'esercizio dei sistemi di videosorveglianza, si dovesse rendere necessario ricorrere a responsabili del trattamento esterni all'Amministrazione comunale, che svolgono il trattamento per conto del titolare, questi devono presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi la conformità alla normativa vigente e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.
12. In ogni caso, la nomina di soggetti esterni all'Amministrazione comunale deve avvenire secondo le vigenti disposizioni organizzative per l'attuazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali del Comune di Rocca San Giovanni.
13. Il Titolare del trattamento è tenuto a designare il **Responsabile della Protezione dei Dati**, a norma dell'articolo 37 del Regolamento UE 2016/679 e dell'articolo 28 del Decreto legislativo 18 Maggio 2018, N. 51. La nomina del Responsabile della Protezione dei Dati, esterno all'Amministrazione comunale, deve avvenire secondo le vigenti Disposizioni organizzative per l'attuazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali del Comune di Rocca San Giovanni.
14. Per le ulteriori definizioni si rinvia a quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento UE 2016/679 e, laddove applicabile, nell'articolo 2 del Decreto legislativo 18 maggio 2018, N. 51.

Art. 4 - Valutazione di impatto sulla protezione dei dati

1. A norma dell'articolo 35, commi 1 e 3, lettera c) del Regolamento UE 2016/679, il trattamento di dati mediante sistemi di videosorveglianza, in ragione delle tecnologie impiegate e della predisposizione alla sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, è soggetto alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali da parte del titolare.
2. Laddove ricorrano i presupposti, la valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali deve essere effettuata anche a norma dell'articolo 23 del Decreto legislativo 18 Maggio 2018, N. 51.
3. L'insieme di trattamenti simili svolti mediante sistemi di videosorveglianza può essere esaminato con una singola valutazione. Qualora si ritenga comunque opportuno, può darsi corso a valutazioni separate per ciascun trattamento.
4. La valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali è redatta dal designato al trattamento, anche con ausilio di soggetti incaricati quali esperti, dotati di specifiche conoscenze e competenze tecnico-giuridiche, avvalendosi della consulenza del responsabile per la protezione dei dati personali.

5. La valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali è adottata secondo le vigenti Disposizioni organizzative per l'attuazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali del Comune di Rocca San Giovanni.

Art. 5 - Informativa

1. I soggetti interessati che stanno per accedere o che si trovino in una zona sottoposta a videosorveglianza devono essere adeguatamente informati mediante apposita segnaletica che costituisce informativa di primo livello, o ridotta, nei casi specificamente previsti dalla normativa vigente.
2. La segnaletica di cui al comma precedente è realizzata conformemente ai modelli di cui alle linee guida vigenti.



3. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, possono essere installati più cartelli, o comunque con modalità tali da rendere possibile a tutti i soggetti che accedono all'area di essere informati della presenza dei dispositivi di videoripresa.
4. Sul sito web istituzionale del Comune e presso gli uffici competenti è disponibile l'informativa concernente le finalità del sistema di videosorveglianza, le modalità di raccolta e conservazione dei dati, le modalità di diritto di accesso dell'interessato secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dalla Direttiva 2016/680.

Art. 6 - Finalità del trattamento mediante sistemi di videosorveglianza

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione ed uso di sistemi di videosorveglianza sono conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai Regolamenti, nonché dal Decreto Legge n. 14 del 20 febbraio 2017 convertito in legge n. 48 del 13 aprile 2017 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" e dalle altre disposizioni normative applicabili all'Ente in tema di sicurezza e presidio del territorio.
2. In particolare, il trattamento di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza è anche finalizzato alla tutela della sicurezza urbana, come previsto dalle normative sopra indicate, nell'ambito delle attività della Polizia Locale.

3. Il trattamento dei dati personali mediante l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza è principalmente effettuato ai fini di:
- a) tutela della sicurezza urbana e della sicurezza pubblica;
 - b) tutela del patrimonio comunale;
 - c) protezione civile;
 - d) tutela della sicurezza stradale;
 - e) tutela ambientale e polizia amministrativa;
 - f) effettuare controlli per accertare e sanzionare violazioni di disposizioni contenute nel regolamento di polizia urbana; nei regolamenti locali in genere e nelle ordinanze sindacali, quando non risulti possibile, o si rilevi non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi;
 - g) svolgere attività preventive e repressive finalizzate a contrastare l'abbandono e lo smaltimento illecito di rifiuti sul territorio comunale e l'uso abusivo/improprio delle aree impiegate come discarica/centro di raccolta/punto di raccolta (eco box, cassonetti e simili) di rifiuti pericolosi e non;
 - h) prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.
 - i) arresto in flagranza differito, nei casi consentiti dalla legge.
4. I sistemi di videosorveglianza di cui al presente regolamento, non possono essere impiegati per l'accertamento differito e la notificazione di sanzioni per violazioni amministrative alle norme del Codice della Strada, al di fuori dei casi espressamente consentiti dallo stesso Codice della Strada. È in ogni caso consentito l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza e delle registrazioni, nell'ambito dell'accertamento di violazioni amministrative a norma dell'articolo 13 della Legge 24 Novembre 1981, N. 689.
5. L'impiego del sistema di videosorveglianza per finalità di tutela della sicurezza pubblica e protezione civile, e di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, con accesso anche sistematico da parte delle forze di Polizia dello Stato e o da parte di altre Polizie Locali, dovrà essere disciplinato con appositi atti, patti e convenzioni.

TITOLO II - Sistemi di videosorveglianza

Art. 7 - Architettura dei sistemi di videosorveglianza

1. I sistemi di videosorveglianza prevedono il trattamento di dati personali che possono essere rilevati da telecamere, anche munite di algoritmi di analisi video, di metadatazione, di conteggio delle persone e verifica dei comportamenti, o dispositivi di "lettura targhe" interfacciati con "black-list" o altre banche dati.
2. Il sistema di videosorveglianza, in relazione alle esigenze della Polizia locale, può essere integrato, ma non necessariamente connesso, con bodycam, dashcam, UAS, telecamere ricollocabili (anche tipo "foto-trappola"), altri dispositivi mobili (anche con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo) nonché Tablet e smartphone di proprietà dell'Ente in dotazione agli Operatori di Polizia Locale. L'effettivo impiego di tali dispositivi sarà stabilito nel disciplinare-programma di cui all'articolo 15 del presente regolamento. Le modalità e istruzioni di impiego saranno fornite nel disciplinare operativo di cui all'articolo 16 del presente regolamento.
3. Il personale addetto riceverà apposito disciplinare tecnico sull'utilizzo delle bodycam, delle dashcam e degli UAS, nonché l'informativa sul trattamento dei loro dati

personali che indirettamente potrebbero essere trattati in relazione all'evolversi degli scenari che fanno insorgere situazioni di pericolo, turbamento dell'ordine e della sicurezza pubblica e nel caso di pericolo imminente per persone e/o cose o di insorgenza di situazioni di criticità.

4. Nel rispetto delle finalità previste nel presente regolamento, dalle immagini di videosorveglianza potranno anche essere acquisiti elementi utili all'accertamento di violazioni amministrative, nel rispetto delle vigenti normative e regolamenti.

Art. 8 – Specificità per body cam, dash cam, fototrappole e telecamere su droni

1. Per le specifiche finalità di cui al D.Lgs. n. 51 del 18.5.2018 attuativo della Direttiva UE 2016/680 concernenti la tutela e la prevenzione contro le minacce alla sicurezza urbana nonché la prevenzione, l'accertamento e la repressione dei reati, gli operatori di Polizia Locale con funzioni di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza possono essere dotati di sistemi di microtelecamere da indossare sulla divisa (body cam) o poste sui mezzi di servizio (dash cam), per l'eventuale ripresa di situazioni di criticità e rischio operativo per la sicurezza propria e altrui già disciplinate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 13.01.2022 "Disciplinare di utilizzo di sistemi video indossabili (body cam) e telecamere a bordo veicolo (dash cam) in dotazione agli Operatori di Polizia Locale di Rocca San Giovanni.
2. Le suddette videocamere e le eventuali relative schede di memoria dovranno essere contraddistinte da un numero di serie. La scheda di memoria, all'atto della consegna ai singoli operatori, non dovrà contenere alcun dato archiviato.
3. Spetta al Comandante o al Delegato del Sindaco o al capo Pattuglia impartire l'ordine di attivazione e disattivazione dei dispositivi, in relazione all'evolversi degli scenari di sicurezza e di ordine pubblico che facciano presupporre le criticità di cui al comma 1.
4. Con riferimento alle body cam, l'avviso ai presenti che si sta effettuando una registrazione audio-video è garantita dalla particolare tipologia dell'apparecchiatura che reca nella parte anteriore un monitor che rende visibile l'attività svolta. E' facoltà dell'operatore di dare ulteriore avviso ai presenti che sta effettuando una registrazione o se ne fa obbligo in caso di sostituzione delle apparecchiature in uso con tecnologia diversa priva di monitor frontale.
5. Al termine del servizio l'operatore, affida la body cam (scheda di memoria integrata non rimovibile) e la scheda di memoria se prevista della dash cam all'Ufficiale responsabile, il quale, se ritenuta rilevante ai fini penali e/o amministrativi, provvederà a riversare le immagini su supporto di memoria a disposizione delle Autorità competenti, conservato secondo le modalità indicate nel presente Regolamento. Nel caso non vengano confermate le situazioni di presunto pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica che hanno reso opportuna l'attivazione delle riprese video, le stesse saranno tempestivamente cancellate.
6. Gli operatori di Polizia Locale possono utilizzare le riprese tramite droni, per visualizzare aree non facilmente accessibili o per avere una visione alternativa (aerea) dello scenario operativo nonché come ausilio per rilievi di incidenti stradali. La ripresa deve essere preceduta dalla collocazione di adeguata cartellonistica/informativa nelle aree interessate, equipollente a quella dovuta per la videosorveglianza.
7. Possono essere posizionate telecamere modulari (cd. fototrappole) esclusivamente nei luoghi che siano possibile teatro di illeciti penali o amministrativi, solo qualora questi ultimi non siano altrimenti accertabili con le ordinarie metodologie di

indagine. La collocazione della telecamera, anche in considerazione del suo effetto dissuasivo, deve essere preceduta dalla collocazione di adeguata cartellonistica/informativa nelle aree interessate.

Art. 9 - Modalità di raccolta dei dati

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video e captazione di immagini effettuate da sistemi di telecamere che inquadrano luoghi pubblici e aperti al pubblico, nonché in immobili di proprietà comunale, ubicati nel territorio di competenza.
2. Le telecamere di cui al precedente comma, finalizzate alla tutela della sicurezza urbana, consentono riprese video anche con utilizzo di algoritmi di analisi, possono essere dotate di brandeggio e di zoom ottico e sono collegate alla centrale operativa del Comando di Polizia locale, che potrà, esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali, digitalizzare o indicizzare le immagini.
3. L'utilizzo del brandeggio (movimento di rotazione di bracci mobili di strumenti o apparecchiature) e dello zoom da parte del Designato e degli autorizzati al trattamento deve essere conforme alle finalità dell'impianto riportate all'articolo 6 del presente Regolamento.
4. Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo indicato nell'articolo 10. Decorso il termine di conservazione il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione, ove tecnicamente possibile, mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non più utilizzabili i dati cancellati.

Art. 10 - Trattamento e conservazione dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento effettuato mediante sistemi di videosorveglianza, nel rispetto delle misure minime indicate dalla normativa relative alla protezione delle persone fisiche sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente articolo 6 e resi utilizzabili per operazioni compatibili con esse;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati, per quanto riguarda i dati raccolti mediante le telecamere collegate alla centrale operativa, per un periodo ordinariamente non superiore a sette giorni successivi alla rilevazione, che può essere esteso tenuto conto delle esigenze specifiche e documentate di indagine e di prevenzione dei reati. Termini specifici di conservazione dei dati in relazione alle singole finalità sono eventualmente individuati dalla Legge attraverso il disciplinare-programma e specificamente esaminati nella valutazione di impatto sulla protezione dei dati di cui all'articolo 4;
 - e) conservati per le telecamere a tutela del solo patrimonio comunale (o per altre telecamere non collegate alla centrale operativa della Polizia Locale o comunque non gestite da operatori di Polizia locale) per un periodo non superiore a 72 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di sicurezza urbana e sicurezza pubblica.

Articolo 11 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono conservati presso la centrale di registrazione, alla quale può accedere il solo personale autorizzato secondo istruzioni che devono essere impartite dal designato al trattamento dei dati.

2. In particolare, la centrale di registrazione delle telecamere del sistema di videosorveglianza finalizzato alla sicurezza cittadina, collegate o comunque connesse alla centrale operativa della Polizia locale, è ubicata presso la sede della Polizia locale. I flussi video delle telecamere di campo sono trasmessi in via prioritaria mediante rete in fibra ottica dedicata; residualmente in modalità wireless, in modalità crittografata. I dati raccolti sono inviati a server destinati esclusivamente alla videosorveglianza. Mediante quest'ultimi, le immagini sono rinviate alle postazioni di controllo. L'infrastruttura logica di rete locale non è in condivisione con altre infrastrutture di rete comunale.
3. In particolare, l'accesso agli ambienti in cui è ubicata una postazione di controllo è consentito solamente al personale autorizzato e per scopi connessi alle finalità previste nonché alle società incaricate alla manutenzione degli impianti debitamente nominate Responsabili del trattamento, alla pulizia dei locali e per occasionali motivi istituzionali. L'accesso è comunque soggetto ad autorizzazione da parte del titolare o del designato al trattamento.
4. L'accesso alle centrali di registrazione e alle postazioni di controllo è regolato dai disciplinari operativi di cui all'articolo 16.
5. Il designato impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamenti abusivi di dati, da parte dei soggetti terzi che accedono ai locali.
6. Il designato individua, nomina e delega, in via eventuale, gli autorizzati in numero sufficiente a garantire l'efficace e efficiente gestione del servizio di videosorveglianza.
7. Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
8. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi sono istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento, del presente regolamento e degli ulteriori provvedimenti adottati.
9. Gli autorizzati al trattamento sono dotati di proprie credenziali di autenticazione al sistema.

Art. 12 - Cessazione del trattamento dei dati

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono distrutti, ceduti o conservati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dall'articolo 2 del Decreto legislativo 18 Maggio 2018, N. 51.

TITOLO III - Esercizio dei diritti degli interessati e accesso alle registrazioni

Art. 13 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, a seguito di presentazione di apposita istanza, ha diritto, nel rispetto delle prerogative previste anche dal Decreto legislativo 18 Maggio 2018, N. 51:
 - a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare del trattamento, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
 - c) di ottenere:
 - la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
 - l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con

l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento,

- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.
- 2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
- 3. Le istanze sono presentate al titolare o al designato al trattamento. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi.
- 4. Nel caso in cui le istanze non siano adeguatamente riscontrate, l'interessato ha la facoltà di inoltrare una segnalazione all'Autorità Garante per protezione dei dati personali.

Art. 14 - Accesso alle registrazioni

1. Al di fuori dei diritti dell'interessato, l'accesso alle registrazioni della videosorveglianza è consentito con le sole modalità previste dalla normativa vigente.
2. Ogni richiesta deve essere specifica, formulata per iscritto, motivata e indirizzata al designato del trattamento dei dati entro 72 ore dall'evento.
3. Il diritto di accesso, di cui alla Legge 7 Agosto 1990 n. 241, non può essere esercitato per acquisire le immagini riprese dalle telecamere di video sorveglianza. È fatto salvo, nel rispetto delle vigenti normative speciali, il diritto di accesso ai documenti amministrativi derivanti dalla visione delle immagini da parte degli organi di polizia.
4. Per finalità di indagine, l'Autorità giudiziaria e la polizia giudiziaria possono richiedere e acquisire copia delle registrazioni in formato digitale.
5. Nel caso di riprese relative ad incidenti stradali, anche in assenza di lesioni alle persone, copia delle riprese in formato digitale può essere richiesta e acquisita dall'organo di polizia stradale che ha proceduto ai rilievi e in capo al quale è l'istruttoria relativa all'incidente.
6. Salvo il caso si tratti di documenti già acquisiti dall'Autorità giudiziaria, nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini, a norma dell'art. 391-quater c.p.p., può richiedere e acquisire copia delle riprese in formato digitale.
7. Il cittadino vittima o testimone di reato, nelle more di formalizzare denuncia o querela presso un ufficio di Polizia, può richiedere al designato del trattamento che i filmati siano conservati oltre i termini di cui all'articolo 9 per essere messi a disposizione dell'organo di polizia procedente. Spetta all'organo di Polizia procedente presentare richiesta di acquisizione dei filmati. Tale richiesta deve pervenire entro sei mesi dalla data dell'evento, decorsi i quali i dati non saranno ulteriormente conservati.
8. In ogni caso di accoglimento delle richieste di cui ai commi precedenti, l'autorizzato dal designato del trattamento dei dati deve annotare le operazioni eseguite su apposito registro al fine di acquisire i filmati per riversarli su supporto digitale, con lo scopo di garantire la genuinità dei dati stessi.
9. Possono comunque essere divulgate immagini provenienti dagli impianti di videosorveglianza, previa anonimizzazione di ogni dato che consenta l'identificazione dei soggetti.

10. La consegna della copia delle riprese in formato digitale prevede il pagamento delle relative spese, individuate con apposita deliberazione di Giunta comunale riguardante le tariffe di accesso ai documenti amministrativi.

TITOLO IV - Disposizioni finali

Art. 15 - Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dall'articolo 77 e seguenti del Regolamento 2016/679/UE e dall'articolo 37 e seguenti del Decreto legislativo 18 Maggio 2018, N. 51.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 e seguenti della Legge 7 Agosto 1990, N. 241, è il Designato al trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente articolo 3.

Art. 16 - Disciplinari operativi

1. Il Designato al trattamento dei dati personali, nel rispetto della normativa vigente, di quanto disposto dal presente regolamento, nonché di ogni altra prescrizione, anche di carattere tecnico, contenuta nei provvedimenti e documenti previsti per il trattamento di dati personali, assicura l'istruzione del personale autorizzato, anche mediante la redazione di disciplinari operativi per l'impiego dei sistemi di videosorveglianza.
2. In particolare, per il sistema di videosorveglianza della sicurezza cittadina, dovranno essere disciplinati, anche con un unico documento, almeno i seguenti aspetti operativi:
 - a) l'attività svolta dal personale addetto alla centrale operativa della Polizia locale, autorizzato al trattamento, con particolare riferimento all'impiego dei sistemi di videosorveglianza e agli aspetti connessi, secondo le specifiche del profilo di accesso;
 - b) l'attività svolta dal personale della Polizia locale, autorizzato al trattamento, con particolare riferimento alla gestione dei sistemi di videosorveglianza, bodycam, dashcam e UAS, nonché gli aspetti connessi, secondo le specifiche del profilo di accesso ed alle attribuzioni assegnate;
 - c) l'impiego di sistemi di videosorveglianza e video-ripresa di cui all'articolo 7, comma 2, del presente regolamento;
 - d) le procedure di accesso alle registrazioni di cui all'articolo 13, del presente regolamento.

Art. 17 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entrerà in vigore con il conseguimento dell'esecutività della relativa deliberazione di Consiglio comunale.
2. Il presente regolamento abroga ogni disposizione regolamentare precedente in materia di protezione dei dati personali mediante di sistemi di videosorveglianza.
3. Rimangono in ogni caso fatti salvi gli adempimenti di cui all'articolo 4 della Legge 20 Maggio 1970, N. 300, recante "Statuto dei lavoratori" e gli accordi sindacali con le Rappresentanze sindacali in materia.